

	NORME PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE ESTERNE CHE OPERANO ALL'INTERNO DEL MUSEO DELLE SCIENZE	All. 06
		Aggiornamento Ottobre 2014
	Servizio Prevenzione e Protezione	Pagina 1 di 7



NORME PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE ESTERNE
CHE OPERANO
ALL'INTERNO DEL MUSEO DELLE SCIENZE

	NORME PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE ESTERNE CHE OPERANO ALL'INTERNO DEL MUSEO DELLE SCIENZE	All. 06
		Aggiornamento Ottobre 2014
	Servizio Prevenzione e Protezione	Pagina 2 di 7

L'impresa o il lavoratore autonomo (d'ora in avanti denominato Appaltatore), aggiudicatario di una prestazione da svolgere all'interno delle sedi del Museo delle Scienze è tenuto ad osservare le seguenti norme.

1. Accesso alle sedi MdS

L'ingresso nella sede centrale di via del Corso del Lavoro e della Scienza, 3 al piano -1 attraverso la sbarra con veicoli a motore (auto, autocarri, moto, ecc.) è permesso solo previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico, fatti salvi particolari casi autorizzati per specifica competenza dal SPP-Servizio Prevenzione e Protezione. In entrambi i casi sarà inviata opportuna comunicazione preventiva al servizio di custodia e portierato.

L'accesso con mezzi a motore ai portelloni del Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni affacciati sulla pista aeroportuale potrà avvenire solamente previa espressa autorizzazione dei responsabili della sede territoriale, che provvederanno a concordare tale accesso con le autorità aeroportuali.

L'accesso con mezzi a motore alle aree adiacenti le altre sedi territoriali (Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, Giardino Botanico Alpino delle Viotte, Museo Geologico di Predazzo...) dovrà essere oggetto di accordi preventivi fra l'impresa e i responsabili delle sedi stesse.

Presso tutte le sedi, l'accesso con mezzi motorizzati e la circolazione interna devono avvenire ad una velocità massima di 10 km/h.

2. Orari di permanenza in MdS

L'orario di lavoro deve di norma rispettare l'orario MdS, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, deve essere comunque oggetto di accordo preventivo per ogni sede MdS fra l'Appaltatore e il Museo, per mezzo dei referenti di quest'ultimo. **Rispetto a tale indicazione generica prevalgono tuttavia le indicazioni più puntuali impartite per mezzo del DUVRI relativo al singolo appalto.**


Nelle giornate di sabato e domenica e in quelle festive o in orari diversi da quelli indicati, l'accesso potrà avvenire solo con accompagnamento di personale MdS appositamente delegato dal responsabile dell'Ufficio tecnico e/o dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

3. Parcheggi

Il parcheggio di veicoli all'interno delle sedi può avvenire solamente previa la specifica autorizzazione di cui al punto 1.

3.1 Zona di carico e scarico

La sosta di autoveicoli o mezzi dell'Appaltatore all'interno delle sedi è consentito solo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico dei materiali e attrezzature di lavoro. L'Appaltatore è tenuto ad istruire i propri lavoratori sulle eventuali disposizioni emanate dal responsabile dell'Ufficio tecnico o dal RSPP del Museo in materia di circolazione interna e sosta, e ad esigerne la più rigorosa osservanza. Per raggiungere l'area di lavoro,

	NORME PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE ESTERNE CHE OPERANO ALL'INTERNO DEL MUSEO DELLE SCIENZE	All. 06
		Aggiornamento Ottobre 2014
	Servizio Prevenzione e Protezione	Pagina 3 di 7

l'Appaltatore è tenuto a seguire i percorsi interni più adatti che saranno indicati dall'Ufficio tecnico, dal SPP o dai referenti del Museo.

3.2 Accesso con materiali pericolosi o mezzi particolari


L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (es. bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche, macchine pericolose per l'ambiente e/o la salute e sicurezza delle persone) dovrà essere preventivamente comunicata al RSPP e da questo preventivamente autorizzata.

4. Adempimenti connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori

Per tutti gli interventi nei luoghi di lavoro le modalità di svolgimento dell'attività da parte dell'Appaltatore, incluse quelle tese ad eliminare o ridurre i rischi interferenti, sono regolamentate dal SPP, dall'Ufficio tecnico o dai referenti del Museo.

L'Appaltatore è tenuto a:

- a. assolvere prima di iniziare i lavori appaltati, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 ss.mm., tutti gli adempimenti riguardanti gli obblighi di sicurezza connessi al contratto, compresi quelli indicati nell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 con particolare riferimento a quelli previsti a suo carico in materia di Valutazione dei rischi, attuazione dei provvedimenti correttivi relativi a lavori affidati e dei rischi da interferenza inclusi nell'apposito documento (DUVRI). L'Appaltatore dovrà inoltre collaborare con i responsabili e referenti MdS coinvolti nei lavori, con gli eventuali altri subappaltatori e con il RSPP, cooperando all'attuazione delle misure e coordinando gli interventi di prevenzione e protezione previsti, compresa la definizione di tempi ed orari di esecuzione dell'opera;
- b. comunicare preventivamente al SPP i nominativi del personale incaricato del realizzo dei lavori, compresi i subappalti;
- c. garantire che il proprio personale non si rechi in alcun modo in luoghi diversi dalla zona di lavoro assegnata, salvo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dei responsabili o referenti MdS;
- d. sorvegliare affinché i mezzi di trasporto che devono accedere alle sedi MdS entrino in sicurezza, a velocità moderata, con una permanenza limitata allo stretto necessario, senza intralciare la circolazione interna delle persone;
- e. riferire per qualsiasi problema ai responsabili o referenti e/o RSPP del MdS e attenersi in ogni caso alla procedura d'emergenza in vigore;
- f. far esporre la tessera di riconoscimento al personale dell'Appaltatore prevista dall'art. 6 della L. 123/2007 e dagli artt. 18-20-21-26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm., obbligatoria anche per i lavoratori autonomi e specifica anche per le ditte in subappalto;
- g. ottemperare agli obblighi specificamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- h. rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili all'attività dell'Appaltatore;


	NORME PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE ESTERNE CHE OPERANO ALL'INTERNO DEL MUSEO DELLE SCIENZE	All. 06
		Aggiornamento Ottobre 2014
	Servizio Prevenzione e Protezione	Pagina 4 di 7

- i. garantire:
 - un contegno corretto del proprio personale, sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
 - l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine, attrezzature di proprietà dell'Appaltatore e in conformità alle norme di buona tecnica;
- j. assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a carico dell'Appaltatore per la previdenza sociale e assicurativa (INPS, INAIL, ecc.);
- k. mantenere le vie di fuga e le uscite di sicurezza sgombre da materiali e pertanto accessibili (qualora questo non sia possibile, deve essere sempre data comunicazione preventiva ai responsabili o referenti del MdS e al RSPP del MdS);
- l. per i lavori all'interno di un edificio o in aderenza allo stesso dovranno essere effettuati i seguenti controlli al termine dei lavori:
 - messa fuori tensione delle apparecchiature elettriche proprie dell'Appaltatore non necessarie;
 - rimozione di rifiuti e scarti combustibili e non;
 - il deposito di materiali infiammabili in luoghi sicuri distanti dall'edificio.

5. Norme specifiche di comportamento

L'Appaltatore è tenuto ad informare il proprio personale e a far osservare ad esso anche le seguenti norme di comportamento, riportate a titolo esclusivamente semplificativo e non esaustivo:

- a. obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- b. obbligo, nel caso di lavori di saldatura o di utilizzo di fiamme libere, di richiedere la preventiva autorizzazione ai responsabili o referenti MdS e/o al RSPP del MdS;
- c. obbligo di richiedere l'intervento dei responsabili o referenti MdS in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- d. obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericolo;
- e. obbligo di recintare la zona di lavoro (anche si scavo) in cui si svolgono attività che comportano rischi per i lavoratori e per il personale del MdS, così come per le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate, anche negli orari in cui non si espletano attività lavorative;
- f. obbligo di predisporre la segnaletica informativa e di sicurezza necessaria;
- g. obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;
- h. obbligo di rispettare le norme di igiene in vigore;
- i. obbligo di impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle normative vigenti;
- j. obbligo di rispettare le norme per l'esposizione ai rumori e alle vibrazioni;

	NORME PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE ESTERNE CHE OPERANO ALL'INTERNO DEL MUSEO DELLE SCIENZE	All. 06
		Aggiornamento Ottobre 2014
	Servizio Prevenzione e Protezione	Pagina 5 di 7

- k. obbligo di rispettare le norme per la movimentazione dei carichi;
- l. obbligo di rispettare le norme per i rischi specifici presenti nelle attività svolte;
- m. obbligo di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria nei casi stabiliti dalla normativa;
- n. obbligo di informare e formare i propri lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dai luoghi di lavoro;
- o. divieto di utilizzo degli ascensori al di fuori dell'orario normale di apertura delle sedi del MdS, se non preventivamente autorizzato dai responsabili o referenti del MdS;
- p. divieto di passare o sostare sotto carichi sospesi;
- q. divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive, se non previa autorizzazione dei responsabili o referenti del MdS o del RSPP del MdS;
- r. divieto di compiere lavori a caldo, usare fiamme libere, provocare scintille o fumare nei luoghi con pericolo di incendio e in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto, tranne i casi autorizzati dai responsabili o referenti del MdS;
- s. divieto di accedere ai locali con accesso vietato, se non autorizzati dai responsabili o referenti del MdS con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
- t. divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati se non specificamente autorizzati dai responsabili o referenti del MdS;
- u. divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- v. divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa.


6. Misure di prevenzione ed emergenza vigenti nella struttura

Per situazione di emergenza si intende ogni scostamento dalle normali condizioni operative, che possa pregiudicare la sicurezza delle persone, delle proprietà e dell'ambiente del MdS. Per qualsiasi situazione di emergenza, l'Appaltatore è tenuto ad osservare la procedura di emergenza MdS. Inoltre, presso i luoghi di lavoro sono esposte le planimetrie con indicate le vie di fuga percorribili e i sistemi di sicurezza da utilizzare.

Qualora la situazione di emergenza sia connessa al lavoro svolto dall'impresa, l'Appaltatore dovrà successivamente riferire l'accaduto attraverso un rapporto scritto indicando la tipologia d'emergenza, eventuali infortuni, incidenti gravi, al RSPP del MdS.

6.1 Informazioni su impianti ed apparecchiature in MdS

Possono essere presenti rischi di diverse tipologie, ma confinati negli appositi locali e opportunamente segnalati. Il personale dell'Appaltatore che svolge i lavori non è

	NORME PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE ESTERNE CHE OPERANO ALL'INTERNO DEL MUSEO DELLE SCIENZE	All. 06
		Aggiornamento Ottobre 2014
	Servizio Prevenzione e Protezione	Pagina 6 di 7

autorizzato ad operare negli ambienti e/o con attrezzature che detengono rischi confinati, fatto salvo quando l'area di lavoro dell'Appaltatore sia su tali impianti ed attrezzature. Per esigenze particolari è necessario accordarsi preventivamente con i responsabili o referenti del MdS e/o il RSPP del MdS.

6.2 Informazioni su sostanze pericolose in MdS

I rischi relativi alle sostanze pericolose sono confinati in appositi impianti ed attrezzature che rispondono alle norme di sicurezza e che assicurano la salubrità ambientale e la sicurezza del lavoratore. Tali rischi sono gestiti da personale qualificato e appositamente abilitato.

6.3 Informazioni su rischi esistenti in particolari aree del MdS

In generale, la zona di lavoro interessata dai lavori viene posta in sicurezza verso le altre attività del MdS. Nei laboratori, non sono autorizzati accessi in zone diverse dal luogo di esecuzione del lavoro assegnato. Nei locali tecnologici, cabine elettriche, locali caldaie, ecc., non sono autorizzati accessi, salvo non si tratti del luogo di esecuzione del lavoro assegnato.


7. Pulizia ed asporto dei residui di lavorazione

L'Appaltatore è responsabile della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti e delle materie prime e secondarie prodotte nel corso delle proprie attività secondo le vigenti norme, e dovrà perciò munirsi delle autorizzazioni necessarie. Salvo accordo contrario con MdS, l'Appaltatore è tenuto a mantenere la pulizia dei posti di lavoro assegnati e ad asportare giornalmente tutti i materiali residui, gli scarti di lavorazione, gli imballaggi, di propria competenza. Nell'ipotesi in cui allo smaltimento provveda il MdS, l'Appaltatore è tenuto giornalmente a portare i residui delle proprie lavorazioni nei punti di raccolta concordati.

L'Appaltatore è tenuto, salvo accordi contrari, ad asportare ogni eventuale traccia dei lavori dalle pareti, dai pavimenti, a ricoprire fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

8. Beni di proprietà dell'Appaltatore

L'introduzione negli insediamenti del MdS di materiali, macchine, attrezzature e utensili di proprietà dell'Appaltatore dovrà avvenire in osservanza delle norme vigenti sia di legge che interne sulle quali l'Appaltatore dovrà rendersi edotto. La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno delle sedi del MdS, è completamente a cura e rischio dell'Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze. Tutte le operazioni di ricezione e spedizione dei materiali, macchinari, attrezzature, utensili, ecc., di proprietà dell'Appaltatore sono a suo esclusivo carico e devono svolgersi nell'osservanza alle normative vigenti sia di legge che interne al MdS. Su queste ultime è onere dell'Appaltatore rendersi preventivamente edotto, onde evitare contestazioni

	NORME PER IL PERSONALE DELLE IMPRESE ESTERNE CHE OPERANO ALL'INTERNO DEL MUSEO DELLE SCIENZE	All. 06
		Aggiornamento Ottobre 2014
	Servizio Prevenzione e Protezione	Pagina 7 di 7

all'uscita dall'insediamenti dei suddetti beni. A tale scopo è obbligo dell'Appaltatore contrassegnare in modo univoco i propri beni con il proprio marchio d'impresa.

9. Beni di proprietà del MdS

L'impiego di materiali, macchine, attrezzature e utensili o di opere provvisorie di proprietà del MdS è vietato.

10. Controlli sull'applicazione delle presenti norme

La vigilanza sull'attuazione delle presenti norme è affidata, a seconda dei casi, al Responsabile Unico del Procedimento, ai Dirigenti e ai Preposti delle diverse attività, ai responsabili o referenti del MdS, e al personale di sorveglianza e custodia.

Il SPP del MdS effettuerà controlli periodici in materia, sulla base di quanto stabilito nei programmi per la sicurezza del MdS.